

mento assoluto di coltivazione quando insomma la presunzione cessa perchè il proprietario vi offre il fondo in pagamento della imposta, e che è eliminato il pericolo di frodi, che cosa potrete opporgli? E come si può sostenere che questo aumenterà le devoluzioni? Questo è un errore, questo è provato dalle statistiche, che, per tutti questi piccoli crediti, certamente, non si procede all'esecuzione se non quando il contribuente sa che, nulla possono prendere mobiliariamente, e non possiede che lo stabile. E le statistiche vi provano che tutti questi stabili finiscono, fatalmente, in una devoluzione all'erario.

Sapete di quanto potrebbe aumentare la devoluzione? Della differenza tra le devoluzioni che avvengono adesso e il 100 per 100. Ora, in questo tema di fondi tassati per 5 lire, la differenza può essere del 3, od al più, del 5 per cento. E su un 5 per cento di questi fondi, che vi saranno devoluti più facilmente, voi fate per un terzo delle spese generali di espropriazione di questi fondi, e le accollate al resto della massa dei contribuenti.

Per queste ragioni mantengo l'articolo, pur prendendo atto e dichiarandomi soddisfatto delle promesse che il ministro ha fatto, che penserà, anche quando l'articolo non sia adottato, a rettificare questi casi, che egli ha voluto chiamare pietosi, di imposte evidentemente maggiori del reddito reale del fondo. Di questa promessa prendo atto, e spero che la promessa del ministro sia promessa di gentiluomo, e che, con un provvedimento immediato, potrà dare un accomodamento relativo. Ma sarebbe sempre un accomodamento relativo, mentre questa cessione volontaria del fondo, senza aggravare per nulla lo Stato, semplificherebbe assai la questione, e metterebbe lo Stato dinanzi al problema delle quote minime, depurato da tutto ciò che lo affatica ingiustamente, che è di pura apparenza, dacchè alla quota più non corrisponde un fondo di qualche valore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

**Picardi, della Commissione.** A me pare che la proposta dell'onorevole Daneo contenga tanto di bene che valga la pena di cercare, se è possibile, un temperamento tale che possa contentare la Commissione e il ministro.

Il ministro dice: secondo la nostra legge tributaria, fra i modi di pagamento, non c'è l'abbandono delle cose. Tanto è vero che il

credito inesigibile, il fondo che non rende, voi non potete darlo al fisco, ed avere, quindi, la quietanza; voi dovete rispondere con tutto il vostro patrimonio dell'imposta di cui siete colpiti.

L'onorevole ministro temeva che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo venisse a ferire questo principio. Ora che cosa direbbero il ministro e la Commissione se noi cercassimo di dare all'emendamento dell'onorevole Daneo il suo vero contenuto? Ed è questo, di diminuire le formalità e le spese, in quei casi nei quali la devoluzione è, fatalmente, necessaria, in quei casi nei quali tutte le nostre leggi non varranno a frenarne il movimento ascendente. Ed è precisamente il caso del contribuente che non ha altri beni, e che si trova con un fondo, o che non esiste, o che è gravato di un'imposta superiore al reddito. Potremo fare leggi quante vogliamo, ma, in questi casi, le devoluzioni saranno sempre inevitabili.

Per ciò proporrei d'introdurre, nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo, il seguente emendamento: « Il contribuente debitore » (questa è l'aggiunta) « quando sia tornata insufficiente l'esecuzione mobiliare contro di lui, potrà far cessare il procedimento esecutivo, facendo dichiarazione di consenso alla devoluzione. »

Con questo emendamento il principio delle nostre leggi tributarie non sarebbe ferito; con esso avremo, senza pericolo alcuno, il vantaggio di eliminare la procedura, i tre incanti, i bandi, tutte le formalità e tutte le spese che, non rimborsate, torneranno a danno degli altri contribuenti; la devoluzione avverrà per mutuo consenso. Quest'emendamento spero avrà forza di eliminare gli ultimi dubbii della Commissione e del ministro, e potrebbe introdurre nella legge quei principii fecondi a cui è informato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Daneo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io mi domando quale vantaggio arrecherebbe a quei contribuenti, ai quali ha voluto giovare l'onorevole Daneo, la modificazione proposta dall'onorevole Picardi.

Perchè io capisco che per evitare l'onta, come disse l'onorevole Daneo, per evitare le noie del procedimento mobiliare, un contribuente preferisca di dare il suo fondo allo Stato senz'altro.